

# IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN EUROPA LE SCHEDE DI ASILO IN EUROPA



## SPAGNA

### Legge di riferimento

La legge 12/2009 prevede al Titolo III che venga garantito il diritto all'unità familiare delle persone beneficiarie di protezione internazionale. (art.39/40/41)

E' riconosciuto il diritto all'unità familiare ai titolari di protezione internazionale come elemento fondamentale per l'integrazione nel paese di origine.

### A chi si applica?

Vengono disciplinate tre diverse situazioni

- 1) Il diritto al mantenimento dell'unità familiare del **richiedente protezione internazionale**, se i suoi familiari sono anche essi sul territorio spagnolo e non abbiano avanzato domanda individuale di asilo.

Art.39 un richiedente asilo, se il suo nucleo familiare si trova in Spagna e i familiari non intendono avanzare richiesta individuale di asilo, può chiedere che venga concesso loro un permesso di residenza in spagna che avrà carattere temporaneo e sarà condizionato alla risoluzione della sua richiesta di protezione internazionale

- 2) il diritto al ricongiungimento familiare del **titolare di protezione internazionale**, qualora i suoi familiari si trovino nel paese di origine o di residenza e possiedano la stessa nazionalità del richiedente.

### Art.40 extension familiar

Il ristabilimento dell'unità familiare delle persone titolari di protezione internazionale può essere garantita mediante la concessione del diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai membri del nucleo familiare del richiedente.

- 3) Il diritto al ricongiungimento familiare dei **titolari di protezione internazionale**, qualora i familiari del richiedente possiedano una **nazionalità diversa** dalla sua e indipendentemente dal fatto che i suoi familiari si trovino in Spagna o nel paese di origine o di residenza. Può essere richiesto anche da nuclei familiari che abbiano la stessa nazionalità ma non vogliono richiedere l'estensione del proprio statuto.

Il ricongiungimento familiare è esercitabile una sola volta e senza che i familiari ricongiunti, una volta residenti in Spagna, possano a loro volta richiedere il ricongiungimento con i propri familiari.

La risoluzione attraverso cui si concederà il ricongiungimento familiare implicherà la concessione di un'autorizzazione di residenza e di lavoro (a seconda dei casi) del tutto analoga a quella del richiedente

Vengono stabiliti dei principi ma manca la loro concreta attuazione poiché il Regolamento attuativo della legge non è mai stato emanato (a cinque anni di distanza).

### **Chi può beneficiare del ricongiungimento familiare?**

- **il coniuge o persona legata da una analoga relazione affettiva e di convivenza**, salvo i casi in cui i familiari abbiano divorziato, siano separati legalmente o di fatto, abbiano una diversa nazionalità o siano stati riconosciuti rifugiati per motivi di genere o infine se durante la procedura emerge che il familiare abbia sofferto o tema di cadere vittima della violenza e della persecuzione del coniuge o convivente. Il matrimonio poligamo non è riconosciuto e dunque si procede al ricongiungimento di un solo partner/coniuge. Il matrimonio deve essere stato celebrato prima della presentazione della domanda di ricongiungimento ma non è necessario che sia stato celebrato anche prima dell'ingresso in Spagna (anche se si incontrano difficoltà)
- **i genitori a carico e i figli minori**, fatta eccezione per quei familiari la cui nazionalità è diversa da quella del richiedente. Deve essere accertato il vincolo familiare mediante prove scientifiche, in quei casi in cui non si possa determinare senza dubbi la consanguineità. È possibile richiedere il ricongiungimento familiare anche dei figli minori del proprio coniuge se se ne detiene la patria potestà. In caso di figli adottivi è possibile richiedere il ricongiungimento solo se l'adozione effettuata all'estero soddisfi i requisiti in materia, della legislazione nazionale (e che quindi abbia effetto giuridico in Spagna). Per quanto riguarda il genitore è possibile ricongiungersi anche con il familiare del coniuge/partner e non solo del richiedente. Il genitore deve avere almeno 65 anni (requisito che può essere mitigato a parità di altre condizioni) ed essere a carico.
- **altro adulto** che sia responsabile del beneficiario di protezione internazionale, in caso quest'ultimo sia minore non accompagnato.
- Dal 27 marzo 2014 è stata introdotta la possibilità di richiedere il ricongiungimento anche con **altri membri della famiglia**, sempre che venga sufficientemente dimostrata la relazione di dipendenza e l'evidenza di una convivenza pregressa.

### **Procedura**

La procedura prevede che i familiari del richiedente si rechino presso gli uffici di rappresentanza dello stato spagnolo nel paese straniero di origine e/o di residenza.

Le domande vengono poi trasmesse alla *Oficina de Asilo y Refugio*. Una volta istruita la domanda si procederà, previo studio all'interno della Commissione interministeriale di Asilo e Rifugio, a presentare una proposta di risoluzione al Ministero dell'Interno, che deciderà.

In caso di risoluzione positiva verrà emesso ai familiari un visto di soggiorno, per il cui rilascio sarà sufficiente presentare il documento che prova il vincolo familiare e la nazionalità o nei casi di dipendenza economica anche tale prova.

Una volta riconosciuto il diritto di asilo o di protezione sussidiaria **“per estensione familiare”** saranno riconosciuti al familiare gli stessi diritti del richiedente.

In nessun caso verrà concessa la protezione internazionale per estensione familiare a coloro che

ricadono nelle clausole di esclusione o di diniego.

Di solito ai titolari di protezione internazionale viene chiesto di provare il vincolo parentale, anche con l'utilizzo del test del dna in caso di consanguineità.

### **Condizioni, Misure di integrazione?**

La procedura di ricongiungimento familiare del cittadino di paese terzo è diversa da quella del titolare di protezione internazionale (il riferimento normativo è la Legge Organica 4/2000 sul diritto dello straniero e all'immigrazione). In particolare, non è richiesto ai titolari di protezione internazionale, né ai beneficiari del ricongiungimento familiare, il possesso dei **requisiti** stabiliti dalla normativa vigente in materia di immigrazione e cittadini stranieri quanto a reddito, idoneità dell'alloggio, copertura sanitaria (assicurazione) e residenza da almeno un anno sul territorio spagnolo.

**Costi:** sono a carico del richiedente ma alcuni enti non profit contribuiscono alle spese necessarie.

### **Procedura di ricorso in caso di diniego**

E' la stessa del rifiuto della richiesta di asilo. Si può

- presentare una richiesta di riesame, fornendo nuova documentazione, entro 2 gg dalla data di notifica del provvedimento del Ministero dell'Interno. Quest'ultimo dovrà rispondere entro 2 gg.
- presentare un ricorso definito “*potestativo de reposicion*” davanti al Ministero dell'Interno, ossia l'organo che ha emesso la decisione. Il ricorso deve essere depositato entro 30 gg dalla notifica del provvedimento e termina anch'esso per via amministrativa.
- Presentare un ricorso definito di “*revision*” solo in caso di rigetto e anch'esso si conclude per via amministrativa.

Una volta ricevuto un rigetto attraverso queste tre vie, si può presentare ricorso per contenzioso amministrativo davanti alla *Audiencia Nacional* con procedura ordinaria e entro due mesi dalla notifica del rigetto.

### **Problemi, criticità**

- Il ricongiungimento familiare e la *extension familiar* si possono chiedere solo una volta.
- Le maggiori difficoltà si incontrano quando il titolare di protezione internazionale si sposa dopo il riconoscimento della protezione, poiché la *extension* mira alla ricostituzione di nuclei familiari formati prima della partenza del richiedente. La situazione si complica ancora di più se il richiedente e i membri della sua famiglia possiedono nazionalità diverse, dal momento che il regolamento attuativo della legge sull'asilo non ha ancora stabilito i requisiti specifici di questo istituto.
- Per quanto riguarda l'allargamento della *extension familiar* ad altri membri familiari, è necessario portare delle prove a sostegno della relazione di dipendenza dal richiedente (tendenzialmente invio di denaro a casa).

**Scheda aggiornata a dicembre 2014**